



## Comune di Sant'Onofrio

89843 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Raffaele Teti, 5 - Tel 0963/262088 - Fax 0963/262330 - C.F. 00311700793  
sito web: [www.comune.santonofrio.vv.it](http://www.comune.santonofrio.vv.it) e-mail: [comune@comune.santonofrio.vv.it](mailto:comune@comune.santonofrio.vv.it)



Originale  
**ORIGINALE**

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 21 del 30.07.2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016 E CONFERMA AZZERAMENTO TASI PER L'ANNO 2016.**

L'anno *DUEMILASEDIC*i addì *TRENTA* del mese di *LUGLIO* alle ore 10,50 nella sala del Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, come da avvisi scritti del 24.07.2016 *prot. n. 2586*, del 29.07.2016 *prot. n. 2645* diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta *ordinaria* di prima convocazione.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

N	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI	N	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	MARAGO'	Onofrio	P		9	SANTAGUIDA	Fortunato	P	
2	ADDESI	Nicola		A	10	LOPREIATO	Pietro F.		A
3	CASUSCELLI	Felice A.	P		11	RIGA	Paolo		A
4	FERITO	Antonio	P		12	BULZOMI'	Salvatore		A
5	MATTIOLI	Marcello	P		13	ARCELLA	Gregorio Giuseppe	P	
6	PRESTIA	Onofrio	P		==				
7	PROFITI	Gregorio	P		==				
8	RUFFA	Giuseppe	P		==				

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Bilotta Elisabetta.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Ruffa Giuseppe il quale, constatato che il numero degli intervenuti di n. 9 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica è legale, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica ed inizia alle ore 10,50

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ai sensi del quale, con decorrenza dall'anno 2007, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

**VISTO** l'art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, in base al quale ogni anno prima dell'approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe;

**VISTO** l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che differisce automaticamente alla stessa data di approvazione del Bilancio il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.09.2014 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Municipale (I.U.C.);

### **RILEVATO:**

- che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);
- che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;

### **ATTESO che l'IMU:**

- trova disciplina all'art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi;
- il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/ 1992.
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al co. 10 dell'art 13.
- i soggetti passivi sono identificati **VISTO** l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art 13.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 modifica l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L.214/2011 e dispone che “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione dei cui al comma 10”;

## **RICORDATO, che la TASI:**

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**VISTO** in particolare il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che recita:” l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo n.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;**

**RICHIAMATE** le proprie precedenti deliberazioni n. 13/2014 e n. 14/2015 con le quali sono state confermate le aliquote IMU, per l'anno 2014 e 2015 e disposto **“di azzerare l'aliquota TASI 2014 per tutte le categorie impositive”;**

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, L. 208 del 28/12/2015, in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni. (Art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, (art. 1, comma 13) A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate nell'anno 2012, delibera consiliare n. 24/2012;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**RICHIAMATO** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

**VISTI:**

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

## DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di confermare l'azzeramento dell'aliquota TASI 2016 per tutte le categorie impositive;**

3. di confermare le aliquote IMU per l'anno 2016 come segue:

- aliquota ordinaria: 7,60 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta.
- aliquota ridotta: 4 per cento relativamente a:
  - a) Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze;

- b) Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di non determinare per l'anno 2016 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

5. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

6. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori

abituamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

8. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

09. di dare mandato al Responsabile del settore economico-finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

10. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

11. Di Dare atto, altresì che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446/1997;

12. di diffondere il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Sant'Onofrio  
Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016,

#### D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. si dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000



## **Comune di Sant'Onofrio**

*89843 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA*

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come appresso viene sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
F.to Giuseppe Ruffa

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Elisabetta Bilotta

### ***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 14/10/2016 al n. \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del Tuel d.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Il Segretario Comunale  
F.to d.ssa CATERINA

CAPRIA

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del Tuel d.lvo n.267/2000.

Il Segretario Comunale  
F.to d.ssa CATERINA CAPRIA